



**COMUNE DI CALATABIANO
PROV. DI CATANIA**

***REGOLAMENTO SULLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LA
VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E
DELLE ORDINANZE COMUNALI***

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - APPLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE
- ART. 3 - PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
- ART. 4 - SOGGETTI ACCERTATORI
- ART. 5 - PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO
- ART. 6 - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DEL P.V.A. DELLA VIOLAZIONE
- ART. 7 - RAPPORTO DELL'AUTORITA' COMPETENTE
- ART. 8 - COMPETENZA AD EMETTERE L'ORD.-ING. O DI ARCHIVIAZIONE
- ART. 9 - ORDINANZA - INGIUNZIONE
- ART. 10- APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE
- ART. 11- PAGAMENTO RATEALE
- ART. 12- ESECUZIONI DELLE SANZIONI
- ART. 13- RINVIO
- ART. 14- MODIFICHE AL REGOLAMENTO
- ART. 15- ABROGAZIONI
- ART. 16- ENTRATA IN VIGORE

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze del Sindaco e dei Responsabili di Area, adottate sulla base di disposizioni di legge ovvero di specifiche norme regolamentari, salva diversa disciplina fissata da norme statali e regionali.

ART. 2

APPLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge statale o regionale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come introdotto dall'art. 16 della legge 16.01.2003, n. 3 e modificato dall'art. 1 quater, comma 5, della L. 20.05.2003, n. 116, che prevede il pagamento di una somma di denaro **da €. 25,00 (venticinque/00) ad €. 500,00 (cinquecento/00)**.

ART. 3

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

1. A fronte della violazione di disposizioni regolamentari o di ordinanze comunali, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta ossia in misura pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. Il pagamento in misura ridotta, stabilito, nel caso di specie, per un importo di €. 50,00 (cinquanta/00) ed effettuato nei termini di decadenza, determina l'estinzione del procedimento, anche in caso di precedente presentazione di scritti difensivi. L'autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'improcedibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.
3. Nel caso di presentazione di scritti difensivi successivamente al pagamento in misura ridotta, l'autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'inammissibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.

4. Non è data la possibilità di pagamento in misura ridotta direttamente nelle mani dell'agente accertatore.

ART. 4

SOGGETTI ACCERTATORI

1. Ferma restando la competenza di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi per violazione di disposizioni regolamentari o di ordinanze comunali sono svolte, in via principale, dalla Polizia Locale.
2. Il Sindaco può, con determinazione motivata, abilitare altro personale dipendente dal Comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1, raccordandosi con la Polizia Locale e con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di nomina.
3. Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

ART. 5

PROCESSO VERBALE D'ACCERTAMENTO

1. La violazione di una norma di un regolamento o di un'ordinanza comunale è accertata mediante processo verbale.
2. Il processo verbale di accertamento deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) l'intestazione dell'Ente e l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
 - b) le generalità e la qualifica del/i verbalizzante/i;
 - c) le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
 - d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
 - e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
 - f) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;

g) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;

h) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;

i) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del verbale di accertamento;

j) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.

3. Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689), a ognuna di queste deve essere redatto un singolo processo verbale.

4. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia ne viene dato atto in calce allo stesso.

ART. 6

CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DEL PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE

1. La violazione di una norma di regolamento o di un'ordinanza comunale, per la quale sia prevista una sanzione amministrativa accertata da un processo verbale, secondo quanto previsto dall'art.14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

3. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

ART. 7

RAPPORTO ALL'AUTORITÀ COMPETENTE

1. Il Responsabile di Area competente per materia viene individuato quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24.11.1981, n. 689, nonché a ricevere scritti difensivi e documenti da parte del trasgressore e/o obbligato in solido.

2. Il suddetto Responsabile potrà assegnare al responsabile del procedimento l'esame degli atti e degli scritti difensivi e l'audizione dell'interessato.
3. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, l'ufficio di appartenenza del soggetto verbalizzante trasmette all'autorità competente:
 - a) il rapporto;
 - b) l'originale del processo verbale, con prova di avvenuta contestazione o notificazione.

ART. 8

COMPETENZA AD EMETTERE L'ORDINANZA-INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE

1. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali compete al Responsabile di Area.

ART. 9

ORDINANZA - INGIUNZIONE

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire, all'autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
2. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione, entro i limiti edittali previsti, e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento (se risultanti da atti formali) e le eventuali spese sostenute per la notifica del verbale di accertamento e dell'ordinanza ingiunzione, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
3. La competenza alla determinazione della misura della sanzione è attribuita al Responsabile di Area, competente per materia, ferma restando la competenza del Sindaco di cui all'art. 54 del medesimo T.U.E.L..
4. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione o

attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

5. Al fine di consentire l'esatta e precisa individuazione dei dati soggettivi e oggettivi per la determinazione delle sanzioni in sede di emissione di ordinanza - ingiunzione, si farà riferimento a quanto compiutamente emerso dagli atti del procedimento, dagli scritti difensivi e/o altri documenti inviati nonché da eventuali dichiarazioni rese dall'interessato.

ART. 10

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, ove previste, è effettuata a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 11

PAGAMENTO RATEALE

1. E' ammesso, ai sensi dell'art. 26 della Legge 24.11.1981, n. 689, il pagamento rateale della somma indicata nell'ordinanza-ingiunzione.
2. La relativa richiesta deve pervenire entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione e deve contenere una dichiarazione sostitutiva relativa ai redditi e al patrimonio dell'interessato e dei componenti del suo nucleo familiare, nonché tutti gli altri elementi che l'interessato ritenga utili ad attestare lo stato di indigenza. La richiesta deve anche contenere l'indicazione del numero di rate e l'importo di ciascuna di esse.

ART. 12

ESECUZIONI DELLE SANZIONI

1. Nell'ipotesi che, in esito ad un procedimento davanti all'A.G.O., si pervenga ad una sentenza di rigetto dell'opposizione proposta dall'interessato avverso l'ordinanza - ingiunzione, il Comune inviterà al pagamento della sanzione nel termine di trenta giorni dal deposito della pronuncia.
2. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo delle somme dovute.

ART. 13

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, si applica la legge 24.11.1981 n. 689 e le altre norme applicabili in materia.

ART. 14

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Le modifiche al presente regolamento sono adottate con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. L'entrata in vigore di norme di rango superiore, capaci di esplicare i loro effetti sui contenuti del presente regolamento, le rende direttamente applicabili all'oggetto normato, indipendentemente dal loro formale recepimento nel relativo articolato del regolamento.

ART. 15

ABROGAZIONI

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni diversa disposizione regolamentare o di altra natura che disciplina la materia e che sia in contrasto con quanto previsto dal regolamento medesimo.

ART. 16

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione della proposta di adozione dello stesso e, in ogni caso, decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.